



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO E L'ISTAT**



PREMESSO CHE

- l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 prevede che gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN) attuino l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con lo stesso Sistema statistico nazionale;
- in data 2 agosto 2000, il Ministero e l'Istat hanno stipulato un'apposita convenzione per l'interconnessione ed il collegamento tra i sistemi informativi ed il Sistema statistico nazionale;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681 l'Istat è autorizzato a raccogliere, a fini statistici, negli archivi amministrativi o giuridici delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle società da queste controllate le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche;
- il regolamento CE n. 322/97 del 17 febbraio 1997 stabilisce i principi generali a cui devono attenersi le statistiche comunitarie;
- i sistemi informativi del Ministero e dell'Istat presentano, da un punto di vista tecnico, le caratteristiche necessarie per poter attuare in modo idoneo ed efficace lo scambio di informazioni;
- l'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche, ed il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutelano, rispettivamente, il segreto statistico e la riservatezza dei dati personali;
- ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" l'Istat esercita la funzione statistica in campo demografico e sociale attraverso l'esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni previste dal Programma statistico nazionale, aggiornando e migliorando ogni qualvolta opportuno gli strumenti tecnologici e metodologici utilizzati;
- ai sensi del medesimo art. 15 l'Istat provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e rilevazione dei fenomeni di carattere demografico e sociale, nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, definisce il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale, tra l'altro, ha trasformato l'*Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione* in *Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*.

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del protocollo d'intesa)

Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi tecnici ed operativi nei campi di attività di rispettiva competenza istituzionale e sulle materie di comune interesse, che riguardino o meno le fonti informative oggetto di interscambio, convengono di avviare un rapporto di collaborazione che riguarderà:

- lo svolgimento di progetti inseriti nel Programma Statistico Nazionale;
- la realizzazione di studi e ricerche per le quali si ravvisa la possibilità di sviluppare utili sinergie, in un'ottica di integrazione di professionalità ed esperienze e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse impegnate;



- 2 -

- la realizzazione di progetti di valorizzazione a fini statistici dei dati provenienti da archivi amministrativi;
- lo svolgimento di collaborazioni finalizzate all'applicazione degli standard statistici nella creazione e gestione di archivi amministrativi;
- la collaborazione su temi inerenti l'attuazione e la realizzazione della piena operatività di disposizioni normative e regolamenti nazionali e internazionali.

Con il presente protocollo d'intesa, le Parti intendono attuare una gestione del sistema di interscambio di dati che, conformemente al modello di cooperazione tra sistemi informatici della pubblica amministrazione, sia idonea a soddisfare le reciproche richieste di servizi informativi a fini statistici.

Le attività di cui ai precedenti commi possono essere svolte dalle Parti anche avvalendosi di eventuali società affidatarie dei servizi, soggette agli stessi obblighi delle Parti.

Art. 2 (Accesso ai dati)

Il sistema di interscambio di dati di cui all'articolo precedente mette a disposizione dell'Istat e del Ministero, per i fini indicati al medesimo art. 1, i dati contenuti nelle banche-dati dei propri sistemi informativi che saranno individuati dai gruppi di lavoro di cui all'art. 6.

Art. 3 (Modalità di trasmissione dei dati)

L'Istat e il Ministero, fatti salvi i vincoli derivanti dal rispettivo ordinamento, si impegnano a concordare le modalità più idonee per la trasmissione dei dati.

Art. 4 (Riservatezza dei dati)

Nello svolgimento delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente protocollo d'intesa, l'Istat e il Ministero si impegnano ad attuare le misure per la protezione dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante l'adozione di procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

L'Istat e il Ministero si impegnano, altresì, a designare tra il proprio personale dipendente, o tra quello delle società affidatarie dei servizi di cui all'art. 1, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, secondo quanto disposto agli articoli 29 e 30 del citato d.lgs. n. 196/2003.

E' fatto divieto all'Istat, al Ministero e ad eventuali società affidatarie, di utilizzare le informazioni acquisite in attuazione del presente protocollo d'intesa per fini diversi da quelli indicati all'art. 1 ovvero, a pena di risoluzione del medesimo protocollo d'intesa, di cederle o comunicarle a terzi diversi dalle società affidatarie di cui all'art. 1.

Art. 5 (Modulistica amministrativa di interesse statistico)

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 681/1996, L'Istat e il Ministero si impegnano a esaminare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui al seguente art. 6, eventuali proposte di modifica ed integrazione alla modulistica del Ministero contenente informazioni utilizzate a fini statistici, in relazione ad esigenze e/o norme nazionali e internazionali.



Art. 6 (Comitato di Coordinamento)

La gestione tecnico-operativa ed il coordinamento delle attività rientranti nell'ambito del presente protocollo d'intesa sono affidati ad un Comitato di Coordinamento composto da:

per il Ministero,

- il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie o un suo delegato;
- il Direttore Centrale per la Documentazione e la Statistica;
- il Direttore dell'Ufficio Centrale di statistica;
- il Direttore Centrale dei Servizi Demografici

per l'Istat,

- il Direttore del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico, o un suo delegato;
- il Direttore Centrale dati e archivi amministrativi e registri statistici;
- il Direttore Centrale dei censimenti generali;
- il Direttore Centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato di coordinamento si avvale di una segreteria composta da un funzionario del Ministero e da un funzionario dell'Istat.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta l'Istat o il Ministero lo richiedano. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale tra i componenti del Comitato appartenenti all'Istat o al Ministero; per il primo anno la Presidenza è attribuita ad un rappresentante dell'Istat.

Su designazione dell'Istat e del Ministero alle riunioni del Comitato possono partecipare, in qualità di osservatori, esperti e funzionari di altre strutture interessate in relazione alle specifiche tematiche trattate.

Il Comitato può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro su specifiche materie e per l'esercizio di specifiche funzioni.

Il Comitato esamina ed approva, ogni qualvolta si presenti la necessità e almeno una volta l'anno, un piano di attività che definisca priorità e tempi, anche in relazione alle esigenze e alle disponibilità delle risorse richieste, curandone il monitoraggio.

Il Comitato provvede all'analisi e alla diffusione delle norme nazionali ed internazionali che coinvolgono le attività dell'Istat e del Ministero in materia statistica.

Il Comitato svolge altresì attività di monitoraggio dell'attività svolta in applicazione del presente protocollo d'intesa e su di essa riferisce annualmente al Ministro dell'Interno e al Presidente dell'Istat.

Fatti salvi gli eventuali oneri aggiuntivi di cui all'art. 7, tutte le attività del Comitato saranno svolte senza alcun onere finanziario per le parti, al fine di contenere le previsioni di spesa compatibili con quanto previsto dal decreto legge 223 del 4 luglio 2006, riguardante le "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,*" (art. 29, relativo al "*Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi*"), convertito in legge il 4 agosto 2006 (legge n. 248).



- 4 -

Art. 7
(Durata e oneri)

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile, per un ulteriore triennio, per espressa volontà delle Parti manifestata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il Comitato di indirizzo di cui all'art. 6 rimane in carica 3 anni, fino alla scadenza del protocollo d'intesa e per i relativi periodi di proroga esso verrà rinnovato con composizione corrispondente a quella indicata nel suddetto articolo.

L'Istat e il Ministero si impegnano a fornire le risorse umane e strumentali necessarie a svolgere le attività di propria competenza.

Art. 8
(Foro competente)

Il presente protocollo d'intesa, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Roma, li

Per il Ministero dell'Interno
Il Ministro

Per l'Istituto nazionale di statistica
Il Presidente